Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 marzo 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

1981

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1980, n. **1080.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 262, relativo alla scuola di perfezionamento in glottologia della facoltà di lettere e filosofia, è modificato come appresso:

All'elenco delle materie fondamentali sono aggiunte le seguenti:

9) dialettologia italiana;

10) linguistica generale.

All'elenco delle materie integrative sono aggiunte le seguenti:

4) filologia semitica;

5) filologia balcanica;

6) filologia ugro-finnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981

Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. **1081.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

storia contemporanea.

Art. 2.

Il testo dell'art. 66, relativo agli istituti annessi alla facoltà in farmacia, è integrato dal seguente comma:

« Presso la facoltà è istituita la biblioteca centrale, disciplinata da un proprio regolamento ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 90, relativo alle modalità dell'esame di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La dissertazione scritta di tesi di laurea deve essere presentata in segreteria in triplice copia, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sedute di laurea ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 121, relativo all'elenco delle materie a scelta dello studente per il corso di laurea in ingegneria, è modificato nel senso che l'insegnamento di « macchine speciali » muta la denominazione in quella di « fluidodinamica delle turbomacchine ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1980, n. **1082**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1082. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appartamento in Santo Stefano al Mare, composto di due camere, con servitù perpetua di parcheggio nel cortile antistante, del valore periziato di L. 8.000.000, disposta dalla S.I.C.E. - Società immobiliare costruzioni edili di Odetto Pietro & C., con atto 25 luglio 1975, n. 5118/3053 di repertorio, a rogito dott. Dario Vietri, notaio in Ventimiglia (Imperia), rettificato parzialmente con successivo atto 6 marzo 1976, n. 6365/3471 di repertorio, a rogito dello stesso notaio, per i fini sociali dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. **55**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella proprietà della metà di due case coloniche, di un lotto di terreno di circa mq 4000 nonchè, sempre per la metà, di due appartamenti siti in Bogliasco, rispettivamente in via Mazzini n. 110-6 e in via 25 Aprile, disposta dal sig. Fortunato Migone con testamento olografo 25 ottobre 1974, pubblicato in data 18 settembre 1975, n. 82039 di repertorio, a rogito dott. Stefano Bianchi, notaio in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1981, n. **56**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dal sig. Francesco Pedemonte con testamento olografo 30 dicembre 1974, pubblicato in data 2 settembre 1975, n. 199183/20098 di repertorio, a rogito dott. Ubaldo De Felici, notaio in Genova, con l'obbligo di provvedere alle sue esequie ed all'acquisto di un loculo presso il cimitero di Campomorone.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1981
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 220

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Determinazione dei nuovi canoni annui per la cessione in uso alla società Italcable di circuiti telefonici e mezzi trasmissivi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società Italcable in data 27 febbraio 1968 approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 1968, n. 497;

Considerato che la società Italcable è tenuta ad assumere in uso, in territorio nazionale, circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione per l'espletamento del servizio dato in concessione;

Premesso che per la cessione dei circuiti e dei mezzi trasmissivi necessari all'espletamento del servizio dato in concessione sono stabiliti canoni annui figuranti nell'allegato *A della convenzione di cui sopra;*

Rilevato che a norma dell'art. 15 della convenzione su citata tali canoni sono soggetti a revisione ogni triennio da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuto che i vigenti canoni non sono più correlati ai costi attuali e che quindi debbono essere modificati con decorrenza dal 1° maggio 1977, per tenere conto delle intervenute modificazioni dei costi e della diversa composizione dei circuiti e dei mezzi trasmissivi ceduti dall'amministrazione alla società Italcable;

Considerato che la società Italcable ha dato la propria adesione all'aggiornamento dei canoni di cui al presente decreto conformemente a quanto disposto dall'art. 15 della sopracitata convenzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui per la cessione in uso da parte dell'amministrazione e della società concessionaria del servizio telefonico pubblico (SIP) alla società Italcable, dei circuiti telefonici e dei mezzi trasmissivi di cui all'allegato *A* della convenzione stipulata in data 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società Italcable approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 1968, n. 497, sono sostituiti da quelli previsti negli articoli successivi.

Art. 2.

Canoni per la cessione in uso alla società di circuiti della amministrazione o della società concessionaria del servizio telefonico pubblico.

Si precisa che i circuiti telefonici, di cui ai successivi punti « 1 » e « 2a », sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.), detti circuiti se realizzati in B.F., si intendono con terminazioni a due fili, se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario essere equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda.

Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito.

I. — CIRCUITI DI TIPO TELEFONICO.

1) *Circuiti urbani e settoriali*:

Canone d'uso annuo per km o frazione L. 30.000

Se la lunghezza effettiva è maggiore di 1 km, le eventuali frazioni inferiori a m 300 non sono soggette a canone.

2) *Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani*:

a) Circuiti:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 10.000

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 2.200

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 1.800

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . » 1.600

b) Gruppo primario monoterminato (*).

Si considera « Gruppo primario monoterminato » il gruppo primario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B).

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 68.000

oltre i primi 50 km e sino a 200 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 26.400

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 L. 21.600

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . » 19.200

c) Gruppo primario non terminato (*).

Si considera « Gruppo primario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario base (B).

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 48.800

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 26.400

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 21.600

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . » 19.200

Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza.

d) Gruppo secondario « monoterminato ».

Si considera gruppo secondario monoterminato il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice comunque realizzato fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del Gruppo secondario di base.

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati da un lato con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 272.000

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 105.600

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 86.400

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . » 76.800

e) Gruppo secondario non terminato.

Si considera « Gruppo secondario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del Gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 168.000

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 105.600

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 86.400

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 76.800

f) Gruppo quaternario.

Si considera Gruppo quaternario il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di Gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

per km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 900.000

II. — CIRCUITI TELEFONICI IMPIEGATI QUALI PORTANTI DI SISTEMI DI TELEGRAFIA ARMONICA PER IL PROLUNGAMENTO, IN TERRITORIO NAZIONALE, DI CIRCUITI INTERNAZIONALI DALLA FRONTIERA FINO AI CENTRI NAZIONALI.

Si applicano i canoni di cui al precedente punto I maggiorati di un terzo.

III. — CIRCUITI TELEGRAFICI INTERURBANI.

Si applicano le disposizioni di legge.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 2 sono fissati i seguenti criteri per la determinazione delle lunghezze tariffarie.

Per i circuiti attestati ai due estremi in centri di compartimento e per mezzi trasmissivi considerati nelle tratte comprese tra centri di compartimento, le lunghezze tariffarie sono date, per qualsiasi istradamento realizzato, dalle lunghezze convenzionali da concordare periodicamente tra l'amministrazione e l'Italcable in relazione alla struttura della rete primaria.

Per i circuiti e mezzi trasmissivi attestati ad una o ad entrambi gli estremi in località non sedi di centri di compartimento, le lunghezze tariffarie sono date dalle lunghezze elettriche effettive dei mezzi trasmissivi interessati.

Se il collegamento include una tratta compresa tra due centri di compartimento, la lunghezza tariffaria del collegamento è data dalla somma della lunghezza convenzionale corrispondente a detta tratta, più le lunghezze elettriche effettive delle altre tratte.

Art. 4.

La data di decorrenza per l'applicazione dei canoni è il 1° maggio 1977.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1980
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 286

(*) Qualora più gruppi primari terminati o non a canale ad un estremo, anche se di differente lunghezza, vengono riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S., agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (terminati o non) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.

(1399)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1980.

Riconoscimento dello svincolo di collegamento tra le autostrade Milano-Napoli e Napoli-Salerno in località Barra come autostrade senza pedaggio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano nuove costruzioni stradali ed autostradali e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativa alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonché alle modalità per il loro riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1968 emanato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e concernente le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati;

Considerato che l'A.N.A.S. ha provveduto alla costruzione dello svincolo di collegamento tra le autostrade A2 e A3 in località Barra (Napoli) i cui dati relativamente all'estesa, sono:

estesa dell'asta principale Roma-Salerno: m 879,20;
estesa del ramo Roma-Napoli: m 443,00;
estesa del ramo Napoli-Roma: m 767,00;
estesa del ramo Napoli-Salerno: m 1109,95;
estesa del ramo Salerno-Napoli: m 1066,60;
che lo svincolo in parola presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Vista la nota 10 ottobre 1977, n. 39393, con la quale il compartimento della viabilità di Napoli ha proposto la classifica come autostrada del citato svincolo;

Visto il voto n. 639 del 23 maggio 1978, con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine a detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, lo svincolo di collegamento tra le autostrade Milano-Napoli (A2) e Napoli-Salerno (A3) in località Barra (Napoli) della estesa complessiva di km 4 + 200 circa è riconosciuta come autostrada senza pedaggio ed i tronchi autostradali che lo compongono sono incorporati nei tracciati delle autostrade Milano-Napoli e Napoli-Salerno per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2.

Al predetto svincolo autostradale vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e del decreto ministeriale 1° aprile 1968 emanato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Allo svincolo stesso vengono altresì estese le disposizioni relative al divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo il tracciato contenute nel citato art. 9 della legge n. 729/61 nonché quelle relative al divieto di accessi di

cui all'art. 2 del vigente codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il presente decreto andrà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1980
Registro n. 14 *A.N.A.S., foglio n.* 145

(1333)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1980, della somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla Regione stessa una quota della imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'Isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, numero 6/2815/1973, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di IGE per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di IGE dovuta alla regione sarda per l'anno 1980 dovrà far carico al capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministero del tesoro, mediante riduzione dal fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione sarda con lettera n. 11296 del 29 ottobre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1980, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, una somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di IGE devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 559,375 per cento (cinquecentocinquantanove e trecentosettantacinque per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 184

(1476)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Dichiarazione di notevole interesse storico-artistico del complesso monumentale e storico in comune di Venzone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico;

Considerato che con decreto del Ministero della pubblica istruzione 7 maggio 1965 si è provveduto alla dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089 del 1939 del complesso monumentale e storico sito nel comune di Venzone (provincia di Udine), costituito dalla cinta fortificata comprendente le mura, le torri, il terrapieno e il fossato, nonché da diversi edifici civili posti entro la cinta medesima ed esattamente descritto al secondo capoverso del citato decreto 7 maggio 1965;

Considerato che con lo stesso decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 maggio 1965 sono state dettate nei confronti degli immobili descritti al quarto capoverso del decreto medesimo, prescrizioni dirette ad evitare nocumento alle visioni prospettiche, alle condizioni di luce ed al tradizionale ambiente del complesso monumentale di Venzone dichiarato di interesse particolarmente importante;

Considerato che i terremoti del 1976 hanno danneggiato gravemente il complesso monumentale di Venzone, che tuttavia sussiste nella sua struttura fondamentale;

Considerato che si è provveduto alla rimozione controllata delle macerie con recupero e manutenzione degli elementi litici significativi (portali, bifore, bancali, angolari, ecc.), nonché col mantenimento in sito delle parti murarie significative non interamente crollate;

Considerato che i giornali di sgombero e la documentazione raccolta durante l'opera di rimozione consentono di avere un quadro generale degli elementi recuperati;

Considerato che è disponibile la schedatura con relativa documentazione fotografica elaborata nel 1974 dalla soprintendenza ai monumenti di Trieste, riguardante la gran parte degli edifici del centro storico di Venzone;

Considerato che in seguito del terremoto del 6 maggio 1976 è stata formata una ulteriore documentazione sul centro storico, con strumenti di rilevamento scientifico già orientati al restauro, tra cui:

a) il rilievo topografico plani-altimetrico eseguito con teodolite elettronico, delle linee poligonali esterne degli isolati del centro storico, con l'indicazione delle soglie e con le relative quote, delle quote stradali, ecc., a scala 1/100, e per l'intero centro storico a scala 1/500; ciò con contemporanea collocazione di capisaldi di riferimento, indicati nei rilievi;

b) il rilievo fotogrammatico della soprintendenza di Vienna, diretto dal professore Hans Foramitti. Tale rilievo è stato restituito graficamente dal laboratorio stesso e consegnato al comune di Venzone nel marzo 1980;

c) i rilievi edilizi diretti di alcuni isolati ai vari piani in scala 1/100;

d) ulteriori ed organiche documentazioni grafiche e fotografiche;

Considerato che in base all'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, la salvaguardia del patrimonio culturale delle popolazioni costituisce preciso obiettivo da conseguire nella ricostruzione delle zone terremotate;

Considerato che il comitato di settore per i beni architettonici ed ambientali nella seduta del 16 dicembre 1977, ha ribadito indirizzi generali per il restauro ed il ripristino alla totalità del centro storico considerato come patrimonio esistente prima del 6 maggio 1976, noto attraverso la documentazione sopra ricordata e come stato attuale che ci è noto attraverso i progetti di sgombero delle macerie;

Considerato che il comune di Venzone ha approvato in base alla vigente legislazione urbanistica il piano particolareggiato per la ricostruzione del centro storico, il quale è informato al criterio del restauro e del ripristino dell'immagine unitaria di Venzone sul quale ha espresso parere favorevole anche il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

Considerato che gli immobili siti in Venzone (provincia di Udine) segnati in catasto ai numeri seguenti di mappa e così specificato: foglio 16, allegato 4, numeri 885, 1061, 936, 1316, 787 (fossato), 883, 938, 825, 791, 799 (cinta murata e torri), 946 (palazzetto comunale), 944, 945, 950, 954/P (parte) (nuovo edificio comunale), 837, 838 (ex convento degli eremitani oggi casa di riposo), 826, 827, 878, 905/P (parte), 925, 927, 959, lettere C (chiesa di San Giovanni), D (antico battistero), E (sagrato circostante il duomo), F (duomo), sono già soggetti alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939;

Considerato che il complesso monumentale sito in Venzone (provincia di Udine) è costituito dalla cinta fortificata comprendente le mura, le torri, il terrapieno ed il fossato nonché da tutti gli edifici civili in essi compresi, segnati in catasto ai numeri di mappa seguenti: 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 1311, 1567, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 1425, 1426, 1427, 1510, 1557, 1558, 1609, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 1300, 1312, 1313, 1314, 1315, 1384, 1643, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 1283, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 888, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 1511, 1512, 1758, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 920, 921, 1318, 926, 967, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 1319, 939, 940, 1568, 1320, 941, 942, 943, 947, 948, 1513, 949, 951, 952, 953, 954/P (parte), 955, 956, 957, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1321, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1385, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1325, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1322, 1324, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1323, 1386, 1559, 884, 922, 923, 924, 1060, 1059, 937, 1509, 788, 789, 790, 836, 919, 1508 (terrapieno), come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto, costituisce un insieme di opere di ingegneria militare e civile di rilevante valore storico ed artistico, unico esempio di cittadella fortificata di epoca medioevale che ancora rimane nella regione;

Considerato che il valore storico ed artistico del complesso monumentale di cui sopra è determinato, oltre che alle intrinseche caratteristiche di singoli edifici, proprio dalla unitarietà del complesso che i singoli edifici concorrono a costituire e che pertanto ogni singolo è rilevante per il valore storico ed artistico del complesso monumentale, mentre reciprocamente l'intero complesso monumentale concorre a determinare l'interesse storico ed artistico di ogni singolo edificio;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso monumentale descritto al 13° capoverso del presente decreto ha, per i motivi indicati nelle premesse, interesse particolarmente importante ai sensi

degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e viene quindi assoggettato a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Sugli immobili considerati nel presente decreto potranno essere svolti gli interventi di ripristino e restauro previsti dall'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle di cui all'art. 1 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 7 maggio 1965 recante dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Venzone (provincia di Udine).

Il presente decreto verrà depositato nella casa comunale di Venzone ove verrà affisso nell'albo comunale. Inoltre verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine. Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa a ciascun proprietario dei beni indicati. A cura del competente soprintendente di Trieste esso verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: BIASINI

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1981.

Rideterminazione dell'indennità di trasferta, per il personale statale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consente, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nel limite del 12 per cento;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, che attribuiscono al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennità di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 73 del 14 marzo 1980, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1981 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1980 e 1979 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30 gennaio 1981, n. 2153, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 18,17 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nel limite del 10 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da L.	33.000	a L.	36.300
»	27.500	»	30.300
»	23.300	»	25.700
»	17.000	»	18.700
»	12.100	»	13.400

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da L. 73 a L. 81;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 121 a L. 134;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (articolo 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 182 a L. 201;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 182 a L. 201.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 10 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 210

(1459)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 6 febbraio 1981 con la quale la Società esattorie vacanti - S.E.V. S.p.a., titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 750.381.840, afferente ad imposte sui redditi delle persone fisiche e locale sui redditi, con relativi accessori, iscritte nel ruolo in due rate scadenti a febbraio ed aprile 1981, a carico della ditta Capone Luigi, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendente di finanza di Caserta, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di febbraio 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 709.110.839 (settecentonovemilionicentodiecimilaottocentotrentanove) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 750.381.840 iscritto a ruolo a nome della ditta Capone Luigi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposte accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1401)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Casnigo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 21 gennaio 1981 con la quale il sig. Luigi Gualteroni, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Casnigo, chiede la concessione di una dilazione del versamento per lo importo di L. 167.242.974, relativo ad imposta ILOR persone giuridiche iscritta nel ruolo suppletivo in riscossione in due rate a febbraio ed aprile 1981, a carico della ditta « Rand lombarda petroli », adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendente di finanza di Bergamo, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico di imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Casnigo è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 161.857.750 (lire centosessantunomilioniottocentocinquantasettemila750) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 167.242.974 iscritto a ruolo a nome della ditta « Rand lombarda petroli ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1400)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 321/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 322/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 323/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 324/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di biancheria da letto, tessuta (categoria 20), originaria del Pakistan

Regolamento (CEE) n. 325/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di pigiami per donna originari del Pakistan.

Regolamento (CEE) n. 326/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, relativo al proseguimento delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari menzionate nel regolamento (CEE) n. 723/78.

Regolamento (CEE) n. 327/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3102/80 per quanto riguarda taluni titoli di esportazione nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 328/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, recante nuova deroga, per il primo trimestre del 1981, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 329/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 330/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 35 *del* 7 *febbraio* 1981.

(39/C)

Regolamento (CEE) n. 331/81 della commissione, del 9 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Regolamento (CEE) n. 332/81 della commissione, del 9 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 333/81 della commissione, del 4 febbraio 1981, relativo alla classificazione delle merci nella voce 64.01 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 334/81 della commissione, del 9 febbraio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero destinato allo Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 335/81 della commissione, del 9 febbraio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero destinato al « Programma alimentare mondiale » a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 336/81 della commissione, del 9 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3314/80 per quanto concerne i termini relativi alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 337/81 della commissione, del 9 febbraio 1981, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di vongole.

Regolamento (CEE) n. 338/81 della commissione, del 9 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 37 *del* 10 *febbraio* 1981.

(40/C)

Regolamento (CEE) n. 339/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 340/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 341/81 della commissione, del 6 febbraio 1981, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 02.02 B II f) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 342/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/76 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 343/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 344/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 345/81 del Consiglio, del 9 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1655/76 che proroga il regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda.

Pubblicati nel n. L 38 *dell'*11 *febbraio* 1981

(41/C)

Regolamento (CEE) n. 346/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 347/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 40 *del* 12 *febbraio* 1981

(42/C)

Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei.

Regolamento (CEE) n. 349/81 del Consiglio, del 9 febbraio 1981, che istituisce un dazio antidumping definitivo su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 350/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 351/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 352/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 353/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 354/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 355/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 356/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 357/81 della commissione, del 10 febbraio 1981, che rinvia la presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 358/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3265/80 in particolare per quanto concerne i quantitativi di burro destinati all'esportazione verso la Polonia.

Regolamento (CEE) n. 359/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti ed altri lavori di amianto, delle sottovoci 68.13 B II e III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, che beneficiano delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 360/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 361/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 362/81 della commissione, dell'11 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Pubblicati nel n. L 39 *del* 12 *febbraio* 1981.

(43/C)

Regolamento (CEE) n. 363/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti di iuta.

Pubblicato nel n. L 43 *del* 14 *febbraio* 1981.

(44/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Termine per la presentazione delle domande di assunzione di venti ispettori di volo con contratto a termine presso la Direzione generale dell'aviazione civile da destinare all'impiego nei settori degli aeromobili ad ala fissa, ad ala rotante e degli alianti.

Le domande per l'assunzione ai posti di ispettore di volo, di cui ai decreti del Ministro dei trasporti 15 novembre 1980 e 18 novembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1981, dovranno essere prodotte, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1980 e con le modalità nel medesimo specificate, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso.

Gli eventuali ulteriori requisiti e i criteri per la valutazione dei titoli, previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 settembre 1980, n. 591 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 4 ottobre 1980), sono quelli indicati nel decreto del Ministero dei trasporti 18 novembre 1980.

Le domande eventualmente prodotte a seguito della pubblicazione dei suddetti decreti del Ministro dei trasporti 15 novembre 1980 e 18 novembre 1980 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1981 e che risultino in regola con le disposizioni di cui ai decreti stessi, conservano validità ai fini del presente avviso e non vanno pertanto riprodotte.

(1500)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « San Rocco » di Castelletto d'Orba

Con decreto 17 febbraio 1981, n. 2100, la società Terme di Lavagello S.p.a., in Castelletto d'Orba (Alessandria), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « San Rocco », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà posta in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente utilizzato per le acque minerali, della capacità di 450, 920 e 1450 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1304)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Paularo

Con decreto 7 gennaio 1981, n. 2322, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Turreia, segnato nel catasto del comune di Paularo (Udine) al foglio n. 38, mappale 249, della superficie di mq 310, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 aprile 1980 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

(1370)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pesaro

Con decreto 7 gennaio 1981, n. 2321, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del fosso denominato delle Genche, segnato nel catasto del comune di Pesaro al foglio n. 31, mappali 224, 225, 226, 227, 228 e 229, della superficie complessiva di mq, 1.645 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 febbraio 1980 in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Pesaro, che fa parte integrante del citato decreto.

(1371)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Patrica

Con decreto 8 gennaio 1981, n. 2368, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Limata, segnato nel catasto del comune di Patrica (Frosinone) al foglio n. 5, mappale 23½, della superficie di mq 450 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 giugno 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fa parte integrante del citato decreto.

(1372)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Ponte S. Pietro e di Mozzo

Con decreto 8 gennaio 1981, n. 2490, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Quisa, segnato nel catasto del comune di Ponte S. Pietro al foglio n. 3, mappale 617¹/₃ (mq 577) e nel catasto del comune di Mozzo al foglio n. 3, mappale 617½ (mq 984,50) e del fabbricato su di esso insistente, della superficie complessiva di mq 1.561,50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, con allegata relazione 22 febbraio 1977 dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1373)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 6 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1037,05	1037,05	1030 —	1037,05	1037 —	1036 —	1036,95	1037,05	1037,05	—
Dollaro canadese	863,25	863,25	857 —	863,25	859 —	860 —	863,40	863,25	863,25	—
Marco germanico	482,96	482,96	483,50	482,96	483,25	482 —	482,90	482,96	482,96	—
Fiorino olandese	436,86	436,86	436,30	436,86	436,80	435 —	437,12	436,86	436,86	—
Franco belga	29,491	29,491	29,50	29,491	29,45	29,50	29,467	29,491	29,491	—
Franco francese	205,07	205,07	205,55	205,07	205,25	204,50	204,94	205,07	205,07	—
Lira sterlina	2268,25	2268,25	2268,50	2268,25	2250 —	2270 —	2266,40	2268,25	2268,25	—
Lira irlandese	1767 —	1767 —	1768 —	1767 —	1766 —	—	1767 —	1767 —	1767 —	—
Corona danese	154,13	154,13	153,90	154,13	154 —	150 —	154,16	154,13	154,13	—
Corona norvegese	189,83	189,83	189 —	189,83	189,80	185 —	190,20	189,83	189,83	—
Corona svedese	222,30	222,30	222,25	222,30	220 —	220 —	222,25	222,30	222,30	—
Franco svizzero	527,60	527,60	528,25	527,60	530 —	527,50	527,55	527,60	527,60	—
Scellino austriaco	68,243	68,243	68,10	68,243	68,10	68,25	68,40	68,243	68,243	—
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,10	18,10	18 —	18 —	18,35	18,10	18,10	—
Peseta spagnola	11,873	11,873	11,88	11,873	11,80	11,35	11,883	11,873	11,873	—
Yen giapponese	4,965	4,965	4,95	4,965	4,95	4,85	4,967	4,965	4,965	—

Media dei titoli del 6 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,525
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,650
» 5,50% » » 1968-83	87,800
» 5,50% » » 1969-84	82,450
» 6% » » 1970-85	79,500
» 6% » » 1971-86	74,800
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	73,900
» 9% » » 1976-91	75,725
» 10% » » 1977-92	80,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,700
» » » » 1-10-1979/81	99,650
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,200
» » » » 1- 7-1979/82	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	98,975
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	99,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,250
» » » » 1- 6-1980/82	98 —
» » » » 1- 7-1980/82	98,600
» » » » 1- 8-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,650
» » » 12% 1- 4-1982	95,800
» » » 12% 1-10-1983	91,425
» » » 12% 1- 1-1984	90,400
» » » 12% 1- 4-1984	91,025
» » » 12% 1-10-1984	90,800
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1037 —
Dollaro canadese	863,325
Marco germanico	482,93
Fiorino olandese	436,99
Franco belga	29,479
Franco francese	205,005
Lira sterlina	2267,325
Lira irlandese	1767 —
Corona danese	154,145
Corona norvegese	190,015
Corona svedese	222,275
Franco svizzero	527,575
Scellino austriaco	68,321
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	11,878
Yen giapponese	4,966

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Catania, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 4 del 28 febbraio 1981 pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a trentatre posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Catania, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(1415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;

Veduti i decreti ministeriali 2 marzo 1972, 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 4;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1980-81 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso, sono indicate nella seguente tabella.

Ripartizione delle borse e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma dei DD.MM. 2-3-72; 9-12-72; 18-6-74 e 22-2-79
Disegno tecnico (classe XXIII)	3	Laurea in: architettura; diploma di architetto; laurea delle scuole superiori di architettura o delle sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici; lauree in ingegneria
Informatica industriale (classe XXXIX-bis)	2	Laurea in: ingegneria elettronica; scienze dell'informazione; fisica; matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; scienze fisiche e matematiche; ingegneria industriale con specializzazione elettronica o calcolatori elettronici; ingegneria aerospaziale.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare le doti di preparazione generale e di esperienza specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che, alla scadenza dei termini del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 30, siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 per cento.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione di tutti i voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e l'Università o l'Istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) titoli attestanti le particolari doti di preparazione e di esperienza nella materia specifica, non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, senza demerito, nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella di cui all'art. 1 del presente bando;

h) certificato attestante tutti i voti riportati nei singoli esami e in quello di laurea;

i) i titoli di cui al punto n. 6 dell'art. 4.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno, con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perché formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione dell'esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore).

La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta e il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70/100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie della tabella (art. 1) il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1980-81 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o più istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficiario compirà il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno eseguito il corso di magistero e nominati in prova con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera esclusi gli effetti economici, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1981
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 321

(1315)

Concorso a tredici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

cattedra di estimo rurale e contabilità . . . posti 1
cattedra di miglioramento genetico piante agrarie » 1
cattedra di meccanica agraria con applicazioni di disegno » 1
istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee » 1
cattedra di economia e politica agraria . » 1

Facoltà di ingegneria:

servizi generali . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per la 1ª cattedra) . . . » 1
istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . » 1
cattedra di medicina legale e delle assicurazioni » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di chimica generale ed inorganica . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria . . . » 1
istituto di biochimica (per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico) . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra o servizi generali intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1448)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968 n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi sessione anno 1979 nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1979 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Baldacci Giovanni, nato a Pisa il 18 giugno 1934	punti	100	su 100
Di Benedetto Paolo, nato a Udine il 31 luglio 1948	»	100	»
Scalari Maria, nata a Marghera il 3 luglio 1949	»	100	»
Emiliani Eleonora, nata ad Imola il 12 agosto 1946	»	98	»
Alberti Giorgio, nato a Milano il 4 giugno 1946	»	95	»
Campofiorito Patrizio, nato a Roma il 2 febbraio 1948	»	95	»
Minuto Domenico, nato a Reggio Calabria il 16 ottobre 1946	»	95	»
Pierro Marcello Mario, nato a Nocera Inferiore l'8 dicembre 1947	»	95	»
Rizzitelli Michele, nato a Barletta il 18 giugno 1946	»	92	»
Bonifacci Silvio, nato a Grizzana il 5 giugno 1946	»	90	»
Ferraro Franco Mario G., nato a Locri l'1 gennaio 1946	»	90	»
Marchi Donata, nata a Gavoi il 10 giugno 1943	»	90	»
Pellegatta Daniele, nato a Milano il 12 giugno 1948	»	90	»
Dalmonego Gianni, nato a Nettuno il 5 novembre 1947	»	88	»
Africa Antonino, nato a Sarzana il 24 aprile 1948	»	85	»
Allegra Francesco, nato a Roma il 30 maggio 1948	»	85	»
Dalla Toffola Elena, nata a Ponzano il 26 agosto 1946	»	85	»
Dalla Valle Italo, nato a Ravenna il 6 maggio 1948	»	85	»
Diamantopulos Panajotis, nato a Crissafa Lakonia l'1 giugno 1939	»	85	»
Grimaldi Luigi, nato a Livorno il 29 marzo 1947	»	85	»
Pagani Rita, nata a Castellanza il 30 giugno 1948	»	82	»
Di Pilato Pierangelo, nato a Milano il 13 agosto 1936	»	80	»
Gambacciani Andrea, nato a Venezia Lido il 10 novembre 1947	»	80	»
Marino Cesare, nato a Predappio il 19 giugno 1946	»	80	»
Scaravilli Ignazio, nato a Catania il 9 agosto 1945	»	80	»
Zebellin Giuliano, nato a Fiesso d'Artico il 7 luglio 1943	»	80	»
Ceccarelli Mario, nato a Perugia il 16 febbraio 1943	»	78	»

Sperandeo Vittorio, nato a Casoria il 31 marzo 1942	punti	78 su 100
Leuci Corrado, nato a Milano il 31 ottobre 1947	»	76 »
Buquicchio Francesco, nato a Bitonto l'8 giugno 1947	»	75 »
Chiesa Gigliola, nata a Gazzaniga il 21 giugno 1944	»	75 »
Costa Augusto, nato ad Imola l'8 agosto 1947	»	75 »
Distefano Salvatore, nato a Ragusa il 24 marzo 1949	»	75 »
Ferrari Maria Pia, nata a Cremona il 12 giugno 1948	»	75 »
Zandonini Giovanni, nato a Genova il 26 giugno 1947	»	75 »
Floccari Damiano, nato a Locri il 4 ottobre 1937	»	72 »
Melini Lucia, nata a Castelnuovo Rangone il 6 dicembre 1937	»	72 »
Pace Pasquale, nato a Rocca di Cambio l'1 febbraio 1948	»	72 »
Cavalca Ermanno Maurizio, nato a Castelbelforte il 5 febbraio 1943	»	70 »
Ferrario Antonio, nato a Busto Arsizio il 28 febbraio 1946	»	70 »
Palmerio Vincenzo, nato a Mozzagrogna il 15 giugno 1948	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1981

Il Ministro: Aniasi

(1389)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sedici posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sedici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato a coloro che sono in possesso della laurea in ingegneria mineraria, ovvero della laurea in ingegneria ad indirizzo diverso purché muniti del diploma di specializzazione in ingegneria mineraria, indetto con il decreto ministeriale 12 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1980, registro n. 1, foglio n. 320 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1980, n. 121, avranno luogo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Parlamentino, via Molise n. 2, Roma, nei giorni 24 e 25 giugno 1981, con inizio alle ore 8,30.

La prova scritta facoltativa di lingue estere avrà luogo nella predetta sede il giorno 26 giugno 1981, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del bando predetto.

(1413)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali: **L. 6.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810690)